

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne
Sassari 25 novembre 2025

Approvazione alla Camera della proposta di legge in tema di violenza sessuale e “consenso libero e attuale”

Note sintetiche

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di **violenza sessuale** dopo che la Camera ha approvato la proposta di legge che potrebbe cambiare in modo significativo l'articolo 609-bis del Codice Penale. Il cuore della riforma è semplice: **senza un consenso libero e attuale, è violenza sessuale**

Questa modifica, se confermata, sposterebbe il centro del reato dal concetto di *violenza o minaccia* alla **mancanza di consenso**. Una trasformazione che avvicinerebbe l'Italia agli standard internazionali e alla Convenzione di Istanbul, che da anni invita gli Stati a riconoscere come reato qualsiasi atto sessuale compiuto senza un consenso reale e presente.

Cosa dice oggi il Codice penale sulla violenza sessuale e consenso

Attualmente, l'articolo 609-bis c.p. punisce chi costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali **con violenza, minaccia o abuso di autorità**. In altre parole, la legge si concentra sul comportamento dell'aggressore: serve dimostrare che ci sia stata **una forma di coercizione o costrizione**.

Questo però significa, nella pratica, che in molti casi la vittima si trova a dover dimostrare *di aver resistito, di aver detto no o di essersi trovata in una situazione di pericolo concreto*.

Una dinamica che, purtroppo, ha portato nel tempo a **processi dolorosi**, dove la condotta della vittima — come era vestita, cosa aveva bevuto, se aveva detto “no” abbastanza chiaramente — è stata messa in discussione.

Cosa cambierebbe con il “consenso libero e attuale”

Con il nuovo testo, il focus cambia completamente: **non serve più la violenza o la minaccia** per parlare di violenza sessuale, ma basta l'assenza del **consenso**.

E questo consenso deve essere **libero**, cioè non condizionato, e **attuale**, cioè valido in quel momento preciso.

👉 In pratica:

- **Un consenso dato in passato non vale automaticamente oggi.**
- **Il silenzio o l'immobilità non equivalgono a un sì.**
- **Un consenso può essere revocato in qualsiasi momento.**

Questa impostazione riconosce un principio fondamentale: **nessun atto sessuale può essere davvero consensuale se non è voluto, sentito e scelto liberamente da entrambe le persone.**

Le conseguenze pratiche di questa riforma

Se la norma verrà approvata definitivamente, le conseguenze saranno molteplici:

1. Più tutela per le vittime.

Non sarà più necessario dimostrare di essere state “costrette”: basterà provare che non si era d'accordo o che il consenso non era libero o valido in quel momento.

2. Indagini più mirate sulla comunicazione e sul contesto.

Le autorità dovranno analizzare con maggiore attenzione messaggi, testimonianze, comportamenti e contesti relazionali, anche per indagare la **particolare vulnerabilità della vittima**, termine

estensivo introdotto nel 2° comma. Quindi, la fattispecie può verificarsi per abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa (novità introdotta con l'obiettivo di ricomprensione ulteriori condizioni soggettive). Quindi, anche piccole sfumature potranno essere decisive.

3. **Maggior consapevolezza per tutti.**

La nuova norma non serve solo a punire, questo l'intento del legislatore, ma anche a educare: mette al centro la libertà di scelta e l'ascolto reciproco, anche nelle relazioni più intime.

Perché il “consenso libero e attuale” è una conquista culturale?

Perché molte donne — e non solo — sanno quanto spesso sia difficile dire “no”, quanto il timore del giudizio o della violenza possa bloccare le parole o i gesti. Questo emendamento riconosce **che la libertà sessuale non è solo assenza di costrizione fisica, ma presenza di volontà autentica**. Per questo, oltre a essere una riforma giuridica, è anche **un passo avanti culturale**: spinge a riconsiderare l'intimità come spazio di rispetto, dialogo e consenso reciproco.

In conclusione

Il principio del **consenso libero e attuale** ci ricorda che la libertà sessuale non è negoziabile: è un diritto inviolabile. Se la riforma verrà approvata, il reato di violenza sessuale sarà finalmente definito in modo più chiaro, centrato sulla **volontà e sulla dignità della persona**. E questa, prima ancora che una modifica normativa, è una **grande conquista per tutte e per tutti**.

Non solo, quindi, un allineamento con la Convenzione di Istanbul ma anche con la giurisprudenza di questi ultimi anni.

Al contrario e in prospettiva processualpenalistica:

Premesso che non cambia l'impianto edittale, che per i primi due commi prevede la reclusione da 6 a 12 anni. Mentre il 3 comma mantiene per i casi di minore gravità, la circostanza attenuante ad effetto speciale già prevista dalla norma vigente, che comporta la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi.

La combinazione tra inversione dell'onere probatorio, autosufficienza della testimonianza della persona offesa e limitazioni al contraddittorio determina un sistema in cui:

L'accusa deve unicamente dimostrare l'assenza di consenso attraverso le dichiarazioni della persona offesa

Tali dichiarazioni sono considerate sufficienti anche in assenza di riscontri esterni

La difesa non può sindacare efficacemente tale narrazione in nome della tutela dalla vittimizzazione secondaria

Se la persona offesa è scoperta a mentire, il giudice può ugualmente crederle e condannare

L'imputato deve fornire la prova positiva del consenso, elemento interno e difficilmente documentabile

Il giudice si trova, dunque, nella condizione di dover decidere sulla base di una sola versione dei fatti, quella accusatoria, senza possibilità di verificarne l'attendibilità attraverso il contraddittorio effettivo. Il processo rischia di trasformarsi da sede di accertamento dialettico della verità a meccanismo di ratifica della narrazione della persona offesa.

Conseguenze sistemiche

Questo assetto processuale determina una tensione nel sistema delle garanzie fondamentali: il diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost. art. 27 Cost.) viene compresso in nome della tutela anticipata della libertà sessuale, con conseguente trasformazione del processo penale da strumento di accertamento a meccanismo di protezione della vittima.

La verità processuale, tradizionalmente intesa come risultato della tensione del contraddittorio tra tesi contrapposte, cede il passo a una verità narrativa unilaterale, sottratta alla verifica dialettica e fondata sulla presunzione di veridicità delle dichiarazioni della persona offesa.

Prospettive applicative

La riforma richiederà un notevole sforzo in sede pratica per definire i limiti costituzionalmente compatibili di questa nuova architettura normativa, individuando modalità di esercizio del contraddittorio che garantiscano contemporaneamente la tutela della vittima e l'effettività del diritto di difesa, senza ridurre il giudice a mero recettore passivo della versione accusatoria.

La mancanza di consenso è un elemento costitutivo della fattispecie per cui la prova incombe sull'accusa. Solo che è una prova impossibile, una probatio diabolica, come tutte le prove di fatti negativi nel processo. Va detto però, che ciò che è stato scritto oggi nel codice penale, la giurisprudenza lo dice da molti anni, interpretando in maniera molto rigorosa l'art. 609-bis codice penale.

La domanda che mi faccio è se il legislatore voglia contrastare la violenza di genere intervenendo sul momento patologico, quale è il processo, cui il fatto reato ha dato luogo. Ricordo che la violenza sessuale rientra tra quelli che vengono considerati i reati spia della violenza di genere, frutto avvelenato della sub cultura del patriarcato che pervade la nostra società e dal quale nessuno di noi è immune, ovvero quei delitti che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta

contro una donna in quanto tale, sono indicatori di violenza di genere (atti persecutori, art. 612-bis c.p., maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'art. 572 c.p. e delitti di violenza sessuali, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.)

In questi giorni l'educazione sessuale nelle scuole italiane è al centro di un dibattito che ha portato a una revisione della normativa, con nuove regole che entreranno in vigore. Le modifiche prevedono che l'educazione sessuale e affettiva sarà impartita alle scuole superiori solo con il consenso esplicito dei genitori, che dovranno firmare un modulo. Questo emendamento ha rimosso la possibilità di svolgere attività di educazione sessuale nelle scuole medie, non volendo prendere atto che proprio in quella precoce fascia di età che spesso si hanno le prime esperienze sessuali, nessuna educazione affettiva, nessuna protezione, aumento di infezioni e comportamenti a rischio tra i minori. Significa lasciare intere generazioni senza strumenti per comprendere il proprio corpo, le proprie emozioni e il rispetto dell'altro, e questa è anche una responsabilità politica.

Educare alla sessualità non è un pericolo, è prevenzione, consapevolezza e libertà. Chi nega questo diritto, contribuisce a una cultura del silenzio e dell'ignoranza che produce solo fragilità e violenza. Questo anche per dire, e concludo, che non può essere l'aula penale e il processo il momento di tutela anticipata delle donne vittime di violenza.

*Avv. Pina Zappetto
Patrocinio presso le Magistrature Superiori
Via Armando Diaz 2/A – 07100 Sassari
Tel. 079277024 – cell. 338 2390051
E-mail avv.pinazappetto@gmail.com
P.E.C. avv.pinazappetto@legalmail.it*